
1. Il **1° agosto 2024**, con Delibera n. 117/2024, l'ART ha avviato un'istruttoria nei confronti di RFI Spa, ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettere a) e d), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per la violazione dell'articolo 23, comma 3, del medesimo decreto legislativo.
2. L'ART contesta a RFI il **mancato rispetto dei limiti nell'assegnazione della capacità quadro** previsti all'articolo 4.4.2.1 del Prospetto informativo della rete per l'anno 2025 ("**PIR 2025**"). Inoltre, l'ART contesta l'opacità dell'attuale procedura di assegnazione della capacità quadro, che non consente di comprendere i criteri adottati da RFI per risolvere i conflitti tra gli operatori.
3. Secondo la Scrivente tale condotta (i) non solo costituisce una violazione della legge, (ii) ma rappresenta anche una barriera all'ingresso nel mercato per i nuovi operatori.
4. Si ricorda, tra l'altro, che l'ART aveva già sanzionato RFI la medesima violazione con Delibera n. 126/2023 del 27 luglio 2023 irrogando una sanzione di importo pari a 350.000 euro. Tale sanzione, tra l'altro, è stata poi confermata dal TAR Piemonte con sentenza del 28 ottobre 2024 n. 1092.
5. Nell'ambito di questo procedimento, in data 29 ottobre 2024, RFI ha presentato il 6 dicembre 2024, l'ART ha pubblicato gli impegni presentati da RFI con la Delibera n. 181/2024.
6. Tali impegni possono essere riassunti come segue:
 - a) RFI propone di "*avviare un percorso consultivo più approfondito e strutturato nel corso del quale le esigenze commerciali ed industriali degli operatori e delle Regioni saranno raccolte e coordinate con il patrimonio informativo in possesso di RFI, al fine di addivenire all'elaborazione di una struttura di offerta di capacità ottimale*" (pagina 2, Impegni);
 - b) RFI propone di mettere a disposizione dell'ART un *database* contenente (i) le note di richiesta di capacità quadro, (ii) i verbali delle riunioni di coordinamento, (iii) le eventuali proposte alternative di RFI, e (iv) evidenze della metodologia adottata da RFI per risolvere i conflitti in sede di secondo coordinamento (pagine 2-3, Impegni);
 - c) con riferimento alle tempistiche, RFI si impegna a (i) mettere in atto i "*coordinamento utili a ricondurre gli AQ oggetto del procedimento ad una piena conformità regolareia [...] nel corso dell'O.d.S. 2025/2026*" e (ii) mettere a disposizione degli uffici ART lo strumento del *database* a partire dal mese di novembre 2024.
7. L'ART considera che la proposta appare "*potenzialmente idonea ad assicurare l'efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle misure di cui si è contestata l'inosservanza*" (pagina 8, Delibera n. 181/2024).

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 17 del Regolamento per lo Svolgimento dei Procedimenti Sanzionatori di competenza dell'Autorità, SVI formula le seguenti osservazioni:

A. Gli impegni proposti non rispondono alla necessità di porre fino alla violazione relativa al limite dell'85% di capacità quadro attribuibile con accordi quadro

8. Gli impegni presentati da RFI si limitano a prevedere un maggiore coinvolgimento delle imprese ferroviarie e del Regolatore nel procedimento di assegnazione di capacità quadro.
9. Seppure tale innovazione sia sicuramente positiva rispetto alla generale opacità del processo di allocazione, la Scrivente lamenta che la procedura di consultazione proposta da RFI **non specifica le misure che il Gestore intende attuare per retrocedere la capacità.**
10. D'altronde, il solo modo per far cessare la violazione in essere è redistribuire la capacità attribuita in "eccesso" agli operatori storici, bloccando di fatto l'entrata dei nuovi operatori.
11. A tal proposito, si osserva che la stessa ART, in merito alla condotta di RFI in violazione della capacità massimale, abbia osservato che RFI non può giustificare né ritardare il mancato ritiro della capacità quadro assegnata asserendo di dover "operare in modo organico" (pagina 8, n. 4, Delibera n. 117/2024). Non si comprende dunque perché, a fronte di impegni così **vaghi**, l'ART oggi ritenga che la proposta del gestore potenzialmente ammissibile.
12. Alla luce di quanto sopra, si deve concludere che l'avviamento di un "percorso consultivo più approfondito" e la creazione di un *database* non rappresenti un rimedio efficace e diretto alla violazione contestata.

B. Gli impegni proposti non sono suscettibili di avere effetti concreti rispetto al coordinamento in corso

13. RFI afferma che gli impegni presentati permettono di "riconduurre gli AQ oggetto del procedimento ad una piena conformità regolaria [...] nel corso dell'O.d.S. 2025/2026".
14. In realtà, gli impegni sono stati presentati **dopo** l'avvio della procedura di assegnazione della capacità quadro avviata a settembre 2024, e non si comprende dunque come essi possano influire sulla procedura in corso alla luce della tempistica prevista dal PIR. Difatti:

- a. **Il 12 settembre 2024,** [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
- b. **Il 29 ottobre 2024,** [REDACTED]



- c. Il 14 novembre 2024, [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
- d. Il *database* è stato reso disponibile all'ART lo scorso novembre 2024, i.e. [redacted]
[redacted]
- e. Secondo quanto disposto dal PIR, il secondo coordinamento deve terminare entro il **14 gennaio 2025**.
- f. Gli impegni non potranno comunque essere formalmente adottati prima della scadenza prevista per la formulazione degli impegni (**5 gennaio 2025**). Dunque, non si vede come gli impegni presentati da RFI possano essere definitivamente adottati in tempo utile per incidere sulla **procedura in corso**.

15. Tra l'altro, la Scrivente non è stata nemmeno informata dell'istituzione di questo *database*, nonostante la sua funzione dichiarata sia di rendere più trasparente e strutturata la procedura.

16. Alla luce di quanto sopra, SVI ritiene che la proposta di impegni formulata da RFI non pone rimedio alla violazione dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.